



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1942 del 23 dicembre 2015

pag. 1/6

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO SUINO) E PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA MARAZZATO S.S." – COMUNE DI TREBASELEGHE (PD)

1. Rispettare le indicazioni e prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, pervenuto con nota protocollo n. 347702 del 31 agosto 2015, ossia:
  - a. potenziare la piantumazione prevista nel "progetto di mitigazione ambientale" (elaborato 4.1.b) in ordine al numero di esemplari piantumati al fine della creazione di macchie boscate mediante messa a dimora di alberi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito secondo un impianto irregolare;
  - b. integrare ulteriormente con altri esemplari la mitigazione lungo il lato sud, nel rispetto dei limiti di carattere idraulico stabiliti dall'autorità competente;
  - c. la realizzazione degli interventi di mitigazione sopra descritti non superi il limite temporale di 180 giorni;
  - d. aggiornare e depositare gli elaborati di mitigazione e il piano di coltivazione e depositarlo agli atti del procedimento a disposizione per la verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di cui sopra.
2. Rispettare le prescrizioni proposte in sede di conferenza di servizi del 2 settembre 2015, ossia:
  - a. inviare entro 180 giorni dalla delibera di approvazione della variante di progetto la seguente documentazione:
    - Comunicazione definitiva di fine lavori dell'intero impianto;
    - Certificato di collaudo funzionale dell'impianto o dichiarazione sostitutiva;
    - Certificato prevenzione incendi o SCIA.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Padova – Settore Ambiente – Servizio Ecologia, trasmesso alla Regione del Veneto e acquisito con nota protocollo n. 272404/48.24 del 14 maggio 2010, ossia:
  - a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 338 del 28 giugno 1986, dal D.M. 21 marzo 1988, dal D.M. 16 gennaio 1991 e dal D.C.P.M. 8 luglio 2003;
  - b. la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;
  - c. a norma dell'art.14 della L.R. n.24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio;
  - d. gli impianti delle linee da demolire dovranno essere rimossi entro sei mesi dalla messa in esercizio dei nuovi impianti ed avviati al recupero o agli idonei siti di smaltimento, ai sensi della quarta parte del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 129795/48.24 dell'8 marzo 2010, ossia:
  - a. gli interventi che implicino scavi del suolo siano effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse;
  - b. le modalità e tempi di esecuzione degli scavi dovranno essere preventivamente concordati.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 185499/48.24 del 2 aprile 2010, n. 272500/48.24 del 14 maggio 2010, ossia:
  - a. mantenere una distanza minima (sommità arginale) di m. 5 lungo tutta la lunghezza dell'acqua pubblica;
  - b. porre la quota dell'argine a -30 cm.;
  - c. chiudere il lato est della vasca con una arginatura adeguata;
  - d. garantire l'accesso all'argine ai mezzi consortili attraverso la realizzazione di n. 2 rampe di accesso;

- e. posizionare il manufatto di sfioro ad una distanza minima di m. 5;
  - f. porre lo sfioro a quota -60 cm.;
  - g. prevedere un setto di laminazione in acciaio presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, il quale dovrà essere reso facilmente removibile ed ispezionabile, al fine di consentire la frequente e costante manutenzione;
  - h. non creare pregiudizi allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
  - i. la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente udometrico pari a 10 l/s per ha.;
  - j. la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata all'interno dell'area di intervento, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi non inferiori a mc. 988, resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione della portate;
  - k. le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;
  - l. progettare la rete di smaltimento delle acque meteoriche in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
  - m. rendere il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, facilmente removibile ed ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
  - n. attestare le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano di campagna attuale; in alternativa, compensare il volume di invaso teorico perso dall'innalzamento della quota del piano di campagna;
  - o. consentire il libero accesso e transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle acque pubbliche.
6. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di bonifica Acque Risorgive contenute nella Concessione a titolo precario per l'attraversamento del corso d'acqua denominato "Acqua pubblica" con condotta elettrica (nota protocollo n. 429674/48.24 del 9 agosto 2010).
7. Rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nella "variante al parere idraulico rilasciato con nota protocollo n. 487/DS/VV/DD del 30 marzo 2010" redatta dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive in data 28 gennaio 2013 (prot. n. 1512/CC/DD) e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 223099 del 28 maggio 2015, ossia
- a. la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'amministrazione alla quale saranno cedute le opere, con particolare riferimento al manufatto limitatore delle portate;
  - b. dovrà sempre essere garantito il libero accesso e transito ai mezzi e al personale consortile addetto alla manutenzione del corso d'acqua limitrofo alla proprietà della Società agricola;
  - c. non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo dei terreni limitrofi;
  - d. la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio o a terzi;
  - e. le opere, e in particolare quelli afferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte, fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
  - f. è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
  - g. nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;

- h. pur restando a capo del Comune di Trebaseleghe la verifica della corretta esecuzione delle opere, il Consorzio di bonifica si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sugli interventi di nuova urbanizzazione realizzati; per quanto sopra, dovrà essere posizionato un caposaldo di riferimento, del quale dovrà essere fornita la relativa monografia;
  - i. avendo il professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il “non aumento del rischio idraulico” derivante dalla realizzazione dell’intervento in oggetto, solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere private a causa di una difficoltà di deflusso delle acque,
  - j. il progettista fa inoltre garante che la relazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole di progettazione;
  - k. eventuali variazioni del progetto già approvato o in difformità dei lavori da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
  - l. la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l’immediata decadenza del parere consortile.
8. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni trasmesso con nota protocollo n. 518997/48.24 del 4 ottobre 2010, ossia:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da quest’ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di rintracciabilità n. T0078000), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica (protocollo Enel-Dis-14/06/2010-0577575).
10. Completare l’impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire l’impianto di produzione di energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotta) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

13. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, (potenza termica complessivamente assorbita 337 kW) per:
  - a. termostatazione fermentatori anaerobici per una potenza termica di 170 kW, pari a 0,380 MWh/anno;
  - b. riscaldamento delle strutture agricole produttive aziendali, per una potenza termica di 167 kW, pari a 0,824 MWh/anno.In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
16. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
17. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Trebaseleghe (PD), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Inoltre, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al Comune di Trebaseleghe (PD) e all'ARPA (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, di mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore

disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 537 kW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'eventuale ulteriore autoconsumo aziendale.

24. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/1995 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT	150 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg mg/Nm <sup>3</sup>

30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Predisporre, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
35. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
36. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
37. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti

massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).

38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
40. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
41. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e delle infrastrutture connesse, alla Regione (Sezione Agroambiente) e al Comune di Trebaseleghe (PD) e alla Provincia di Padova (Settore Ambiente – Servizio Ecologia), la data di dismissione dell'impianto.
44. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
45. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) una nuova polizza fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), stipulata con un soggetto abilitato, in sostituzione della polizza fideiussoria n. P000173 del 2 marzo 2011 e relativa appendice, stipulata con il consorzio "Confidi Finance ScPA", depositata presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, risulta di un importo stimato in € 216.902,50 (duecentonovemilaquattrocentoquarantanove/27), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche;  
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F. n. 51176, protocollo n. 14932/10).